

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI
AUTOMEZZI USATI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI**

- Lotto 1: CIG 82971321EE**
- Lotto 2: CIG 8297154415**
- Lotto 3: CIG 82971619DA**
- Lotto 4: CIG 829717663C**
- Lotto 5: CIG 8297184CD4**
- Lotto 6: CIG 82971901CB**
- Lotto 7: CIG 8297200A09**
- Lotto 8: CIG 82972123F2**
- Lotto 9: CIG 8297224DD6**
- Lotto 10: CIG 8297240B0B**
- Lotto 11: CIG 8297277994**

GARA N. 34/2020



Indice:

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1.	(Premesse ed allegati).....	4
Art. 2.	(Oggetto)	4
Art. 3.	(Consegna dei mezzi).....	7
Art. 4.	(Personale)	8
Art. 5.	(Sicurezza e rischi da interferenze).....	8
Art. 6.	(Responsabile operativo della fornitura).....	8
Art. 7.	(Direttore dell'esecuzione del contratto)	9
PARTE II	SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA E MODALITA' DI ESECUZIONE ..	9
Art. 8.	(Luogo e modalità di consegna).....	9
Art. 9.	(Omissis.).....	9
Art. 10.	(Prestazioni a carico dell'aggiudicatario).....	9
Art. 11.	(Spese di trasporto).....	9
Art. 12.	(Esito della consegna e collaudo).....	10
Art. 13.	(Verifiche ai sensi del sistema di gestione.....	11
PARTE III	VICENDE CONTRATTUALI.....	11
Art. 14.	(Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)	11
Art. 15.	(Subappalto)	11
Art. 16.	(Inadempimenti e penali)	13
Art. 17.	(Risoluzione).....	13
Art. 18.	(Recesso).....	14
Art. 19.	(Divieto di cessione del contratto).....	15
Art. 20.	(Cessione del credito)	15
Art. 21.	(Invalidità parziale)	15
PARTE IV	DISCIPLINA ECONOMICA	15



Art. 22.	(Corrispettivo)	15
Art. 23.	(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	16
Art. 24.	(Cauzione Definitiva)	17
PARTE V	DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 25.	(Clausola codice etico).....	18
Art. 26.	(Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	18
Art. 27.	(Domicilio contrattuale).....	18
Art. 28.	(Riservatezza)	19
Art. 29.	(Trattamento dei dati personali).....	19
Art. 30.	(Foro competente).....	19
Art. 31.	(Interpretazione del presente contratto).....	19
Art. 32.	(Norme di rinvio).....	20



Il presente contratto ("Contratto") è stipulato in data [●]/[●]/[●]

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità "Geofor" o la "Committente")

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], CAP [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche "Appaltatore") la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta urgente Geofor Spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l'affidamento della fornitura di automezzi usati per la raccolta di rifiuti, in quanto la sua offerta è risultata quella di minor prezzo. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione del contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione della fornitura affidata con il presente contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 1.4 Sono allegati al presente contratto:
 - Allegato 1) Scheda tecnica lotto
 - Allegato 2) Offerta Economica
 - Allegato 2) Cauzione definitiva

Art. 2. (Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura dei seguenti automezzi usati:


TIPO AUTOMEZZO	TELAIO	CAPACITA'	ANNO 1° IMMATRICOLAZIONE	ATTREZZATURA	TARGA

2.2 I suddetti mezzi dovranno essere altresì in buone condizioni di meccanica e di carrozzeria. Al momento della consegna i veicoli dovranno essere perfettamente funzionanti in tutte le loro parti, essere in regola con la revisione periodica e a norma di legge in tutte le loro parti.

2.3 Gli automezzi dovranno al momento della consegna essere completi di tutta la documentazione idonea al trasferimento di proprietà e all'iscrizione agli albi di Legge

2.4 Caratteristiche minime obbligatorie degli automezzi:

LOTTO	DESCRIZIONE	NR. AUTOMEZZI	CLASSE DI CATEGORIA E NORME ANTIRUMORE MINIMA	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE NON ANTECEDENTE A	PERCENTUALE MASSIMA ANNUA (al momento della consegna)	CARATTERISTICHE
1	AUTOCARRI 3 ASSI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE A CARICO POSTERIORE	7	EURO 6	2016	40.000	Autocarro 3 assi dotato di attrezzatura di compattazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 10 tonnellate circa; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 25 MC
2	AUTOCARRI 3 ASSI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE A CARICO POSTERIORE	3	EURO 5	2013	35.000	Autocarro 3 assi dotato di attrezzatura di compattazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 10 tonnellate circa; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 24 MC



3	AUTOCARRI 2 ASSI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE A CARICO POSTERIORE	10	EURO 6	2016	40.000	<ul style="list-style-type: none"> - Autocarro 2 assi dotato di attrezzatura di compattazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 6 tonnellate circa; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 16 MC
4	AUTOCARRI 2 ASSI CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE A CARICO POSTERIORE	3	EURO 5	2013	35.000	<ul style="list-style-type: none"> - Autocarro 2 assi dotato di attrezzatura di compattazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 4 tonnellate; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 14 MC
5	COSTIPATORI 7 MC	13	EURO 6	2016	25.000	<ul style="list-style-type: none"> - Costipatore 2 assi dotato di attrezzatura di costipazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 4 tonnellate; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 7 MC
6	COSTIPATORI 5 MC	11	EURO 6	2016	25.000	<ul style="list-style-type: none"> - Costipatore 2 assi dotato di attrezzatura di costipazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - portata utile non inferiore a 0.35 tonnellate; - volume dell'attrezzatura non inferiore a 5 MC

7	COSTIPATORI 5 MC	25	EURO 5	2016	35.000	- Costipatore 2 assi dotato di attrezzatura di costipazione a carico posteriore - alimentazione gasolio - volume dell'attrezzatura non inferiore a 5 MC
8	BIVASCA	2	EURO 6	2016	15.000	- Costipatore 2 assi a doppia vasca, di cui una dotata di costipatore e scarico posteriore, l'altra vasca a scarico laterale - alimentazione gasolio - volume dell'attrezzatura rispettivamente non inferiore a 5 MC e 2 MC
9	AUTOCARRI CON VASCA 5 MC	9	EURO 5	2016	27.000	- Vasca 2 assi dotato di attrezzatura posteriore voltabidoni - alimentazione gasolio - volume dell'attrezzatura non inferiore a 5 MC
10	VEICOLO TIPO PORTER MAXXI O SIMILARE	4	EURO 6	2016	27.000	Vasca 2 assi dotato di attrezzatura posteriore voltabidoni - alimentazione benzina - volume dell'attrezzatura non inferiore a 3 MC
11	MACCHINA SPAZZATRICE	1	EURO 5	2014	8.000 h (ORE TOTALI NON ANNUE)	Autospazzatrice – categoria patente B semovente aspirante con scarico in quota e ribaltamento del cassone

Art. 3. (Consegna dei mezzi)

3.1 La fornitura dei mezzi deve avvenire entro e non oltre il 22.06.2020 in Viale America 105 Pontedera (PI).

Tale data di consegna è tassativa ed inderogabile, poiché i veicoli oggetto di fornitura sono strumentali allo svolgimento del servizio pubblico di igiene ambientale.

Non è ammessa la presegna di mezzi sostitutivi. Alla data del 27/04/2020 devono essere consegnati alla sede del Committente tutti gli automezzi richiesti perfettamente funzionanti e idonei a svolgere il servizio per il quale sono destinati.

La mancata consegna, anche parziale, degli automezzi entro la data suindicata è causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 17 e di revoca dell'aggiudicazione in caso in cui il contratto non sia ancora sottoscritto.

Art. 4. (Personale)

4.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Art. 5. (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività. Trattandosi di mera fornitura non è necessaria la redazione del DUVRI.

Art. 6. (Responsabile operativo della fornitura)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Art. 7. (Direttore dell'esecuzione del contratto)

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC .

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 8. (Luogo e modalità di consegna)

La consegna di tutti gli automezzi è effettuata, entro E NON OLTRE IL 22/06/2020 presso la sede della GEOFOR S.p.A. – viale America 105 – Pontedera (PI), previa comunicazione scritta.

Unitamente alla consegna deve essere fornita una copia della seguente documentazione (in lingua italiana)

- libretti d'uso e manutenzione di telaio ed attrezzatura (contenenti le tipologie e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);
- certificazione CE e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo e per l'iscrizione all'Albo dei gestori Ambientali.

La consegna risulta da apposito documento/ricevuta firmato dell'incaricato dell'officina e copia dovrà essere inviata alla stazione appaltante.

Art. 9. (Omissis.)

Art. 10. (Prestazioni a carico dell'aggiudicatario)

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto ed al rilascio alla Stazione Appaltante di tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo che sarà effettuata a cura e spese del committente.

Art. 11. (Spese di trasporto)

Tutte le spese di trasporto dei veicoli nonché eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Appaltatore.

Deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scarti al collaudo, a tutto danno del fornitore.

Art. 12. (Esito della consegna e collaudo)

Gli Automezzi saranno sottoposti ad un controllo e verifica a mezzo del personale tecnico di fiducia o dipendente di Geofor, al fine di accertare la corrispondenza dei medesimi rispetto alle caratteristiche elencate nel presente contratto, presentata nonché la funzionalità complessiva dei suddetti Automezzo. E' prevista una prova di funzionamento dell'attrezzatura

La consegna è considerata positiva quando, unitamente alla consegna materiale dell'Automezzo presso la sede indicata da Geofor, si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- gli automezzi sono corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- l'automezzo ha tutte le caratteristiche elencate nel presente contratto;
- l'automezzo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- l'automezzo è completo in ogni sua parte, allestimento ed accessori;
- l'automezzo è funzionante in ogni sua parte, attrezzatura compresa.

Resta inteso che la positiva consegna degli Automezzi non equivale all'accertamento della conformità dei medesimi e non impegna in alcun modo Geofor né solleva l'Appaltatore della piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti indicati nel presente contratto e del funzionamento dello stesso.

Nel caso di immediato e palese errore o non integrità dell'Automezzo, deterioramenti dello stesso per negligenze dell'Appaltatore o in conseguenza del trasporto e/o per altre ragioni di irricevibilità dello stesso ovvero in ogni altro caso di difetti e vizi dell'Automezzo, Geofor si riserva il diritto di non accettare l'Automezzo e rifiutare la consegna: in tale ipotesi, il D.D.T. non sarà firmato e la consegna dovrà intendersi come mai avvenuta. In tale ipotesi Geofor redigerà apposito verbale nel quale potrà rilevare ogni difetto non occulto o incongruità delle caratteristiche dell'Automezzo. In questo caso Geofor si riserva la facoltà di applicare le penalità previste nel successivo art. 21 per i giorni di ritardata consegna.

Al fine di verificare la conformità e il regolare funzionamento dell'attrezzatura dell'Automezzo nelle varie condizioni di esercizio, le Parti convengono che, alla scadenza del periodo di esercizio della durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di immatricolazione dell'Automezzo, si procederà alla verifica di conformità del medesimo, all'esito del quale verrà redatto verbale. Una volta che verrà accertato che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni previste a suo carico dal Contratto, il Committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione.

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificano continui guasti alle attrezzature (non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti stradali) di una certa importanza per l'eliminazione dei quali siano necessari tempi superiori a 2 turni di effettivo lavoro.

Qualora il collaudo si concluda con esito negativo, Geofor avrà la facoltà di:

- a) rinviare all'Appaltatore l'automezzo che dovrà essere restituito - dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie - entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni dal momento in cui è stata verbalizzata la non conformità del medesimo, per essere nuovamente sottoposta a collaudo. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'esatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, della sostituzione del veicolo o delle parti di esso inadeguate all'uso nonché di applicare le penali di cui al successivo art. 21, con compensazione del credito residuo

dell'Appaltatore a titolo di corrispettivo. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente il sopra indicato termine di cui alla precedente lett. a), Geofor avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 22

b) restituire all'Appaltatore il veicolo completo, addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che Geofor avrà subito.

Art. 13. (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

13.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Art. 14. (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione della fornitura)

14.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14.2 L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità dei veicoli oggetto della fornitura. I materiali utilizzati per la fornitura si intendono pertanto della migliore qualità e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che la fornitura in parola sia immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli 16 e 17 del presente Contratto.

Art. 15. (Subappalto)

15.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

L'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori (indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)

15.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 28, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);

b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

15.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

15.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 16. (Inadempimenti e penali)

16.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

21.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

b) in caso di ritardo nella sostituzione della fornitura di cui al precedente art.14 del presente Contratto, anche in sede di collaudo conclusosi con esito negativo, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale per cad. automezzo di € 300,00 (euro trecento) per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente il termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere di diritto il Contratto ai sensi del successivo art. 17, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti.

c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

d)per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00.

21.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

21.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

21.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

21.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Art. 17. (Risoluzione)

17.1 Fermo restando quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;

- manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 24 e 25 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

17.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno.

17.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

17.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Art. 18. (Recesso)

18.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

18.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Art. 19. (Divieto di cessione del contratto)

19.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

19.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Art. 20. (Cessione del credito)

20.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 21. (Invalidità parziale)

21.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22. (Corrispettivo)

22.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore il seguente prezzo: € [●] oltre IVA in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72 così suddiviso:

TIPO AUTOMEZZO	PREZZO unitario IVA ESCLUSA	QUANTITA'	Prezzo complessivo TOTALE IVA ESCLUSA

L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia ed il quantitativo consegnato.

**Art. 23. (Pagamenti ed
assunzione dell'obbligo di
tracciabilità finanziaria)**

23.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

23.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 28.5.

23.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

23.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

23.5 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

23.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●]

Art. 24. (Cauzione Definitiva)

24.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

24.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

24.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna del bene.

24.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

24.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25. (Clausola codice etico)

25.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

25.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 26. (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

26.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

26.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

26.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

26.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 27. (Domicilio contrattuale)

27.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l'Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città

c.a. DEC	c.a.
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 28. (Riservatezza)

28.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

28.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

2.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

29.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Art. 29. (Trattamento dei dati personali)

29.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Art. 30. (Foro competente)

30.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Art. 31. (Interpretazione del presente contratto)

31.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

31.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

31.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 32. (Norme di rinvio)

32.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (carica)

[●] (nome)

Per l'Appaltatore

[●] (carica)

[●] (nome)

Clausole vessatorie